



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 131 LEGISLATURA N. IX

delibera 1100

DE/MR/IAF Oggetto: Quadro attuativo 2012 della L.R. 16 aprile 2003, n. 5
0 NC - Provvedimenti per favorire lo sviluppo della
cooperazione

Prot. Segr.
1256

Giovedì 19 luglio 2012, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata d'urgenza.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA	Presidente
- PAOLO PETRINI	Vicepresidente
- ANTONIO CANZIAN	Assessore
- SANDRO DONATI	Assessore
- PAOLO EUSEBI	Assessore
- MARCO LUCHETTI	Assessore
- PIETRO MARCOLINI	Assessore
- LUCA MARCONI	Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI	Assessore
- LUIGI VIVENTI	Assessore

E' assente:

- SARA GIANNINI	Assessore
-----------------	-----------

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il Vicesegretario, Tavazzani Fabio.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore, Luca Marconi.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1100

OGGETTO: "Quadro attuativo 2012 della L.R. 16 aprile 2003, n.5 - Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro – Posizione di Funzione Cooperazione nei Settori Produttivi-, dal quale si rileva la necessità di deliberare il "Quadro Attuativo 2012 della L.R. 16 aprile 2003, n. 5 – Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione";

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n.31;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro che contiene il parere favorevole di cui all'art.16, comma 1, lett. d) della legge regionale 15/10/2001, n.20 sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'art. 22 dello Statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di approvare l'allegato 1: "Quadro attuativo 2012 della L.R. 16 aprile 2003, n.5 - Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione", che forma parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott.ssa Elisa MIRONI)

Fabio Tavazzani

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Dott. Gian Mario Spacca)

GT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'approvazione della L.R. n.5/2003 ha rappresentato un passo significativo per le politiche regionali di promozione della cooperazione. In ottemperanza a quanto previsto dalla stessa Legge, la P.F. Cooperazione nei Settori Produttivi ha predisposto l'allegato schema di deliberazione concernente "Quadro attuativo 2012 della L.R. 16 aprile 2003, n.5 - *Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione*".

La Giunta Regionale pertanto ha necessità di deliberare in merito al fine di dare attuazione agli interventi previsti.

Tuttavia la Giunta Regionale per poter deliberare in merito deve acquisire, ai sensi dell'art.9, comma 1, della L.R. 16 aprile 2003, n.5 - *Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione*", il preventivo parere della competente Commissione Consiliare, nonché quello della Consulta Regionale della Cooperazione di cui agli art. 10 e 14 della L.R. n. 5/03.

Pertanto questa P.F ha convocato la riunione della Consulta che, riunitasi il giorno 06.06.2012, ha espresso il proprio parere favorevole in merito al documento sopra indicato.

Acquisito il parere della Consulta, la Giunta Regionale ha deliberato, con DGR n. 980 del 03/07/2012, la trasmissione dello schema di deliberazione "Quadro attuativo 2012 della L.R. 16 aprile 2003, n.5 - *Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione*", alla Presidenza del Consiglio – Assemblea legislativa regionale, per il parere della competente Commissione consiliare.

La III Commissione consiliare permanente, competente in materia, ha espresso il proprio parere favorevole senza osservazioni sul Quadro attuativo 2012, nella seduta del 18 luglio 2012.

La spesa derivante dall'attuazione del presente atto trova copertura finanziaria nelle disponibilità previste per l' UPB 3.15.03 pari ad €. **292.363,89** e per l'UPB 3.15.04 per € **1.970.000,00** a carico del bilancio 2012, approvato nella seduta del 28.12.2011, L.R. 29/2011 secondo lo schema che segue:

CAPITOLI UPB 3.15.03	€
31503104	12.363,89
31503105	140.000,00
31503106	60.000,00
31503107	20.000,00
31503109	60.000,00
TOTALE DOTAZIONE UPB 3.15.03	292.363,89



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

CAPITOLI UPB 3.15.04	€
31504205	800.000,00-
31504207	425.000,00
31504208	425.000,00
31504209	140.000,00
31504210	80.000,00
31504212	100.000,00
TOTALE DOTAZIONE UPB 3.15.04	1.970.000,00

Sulla base di quanto sopra esposto, riconoscendo l'importanza delle politiche di sostegno alla cooperazione, si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Giovanna Tombolini)

POSIZIONE DI FUNZIONE COOPERAZIONE NEI SETTORI PRODUTTIVI

VISTO

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

(Dott. Fabio Montanini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la spesa derivante dall'attuazione del presente bando trova copertura finanziaria nelle disponibilità previste per l'UPB 3.15.03 pari ad € **292.363,89** e per l'UPB 3.15.04 per € **1.970.000,00** a carico del bilancio 2012, approvato nella seduta del 28.12.2011 con L.R. 29/2011, secondo la ripartizione che segue:

CAPITOLI UPB 3.15.03	€
31503104	12.363,89
31503105	140.000,00
31503106	60.000,00
31503107	20.000,00
31503109	60.000,00
TOTALE DOTAZIONE UPB 3.15.03	292.363,89



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1100

CAPITOLI UPB 3.15.04	€
31504205	800.000,00-
31504207	425.000,00
31504208	425.000,00
31504209	140.000,00
31504210	80.000,00
31504212	100.000,00
TOTALE DOTAZIONE UPB 3.15.04	1.970.000,00

19.07.2012

IL RESPONSABILE DELLA P.O. DI SPESA

(Dott.ssa Stefania Denaro)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Rolando Amici)

La presente deliberazione si compone di n.....**41**..... pagine, di cui n.....**36**..... pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott.ssa Elisa Moroni)

Fabio Tavazzani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1100

ALLEGATO 1) alla Delibera di Giunta Regionale n. _____ del _____

Quadro attuativo annuale degli interventi di promozione della cooperazione

**Legge regionale 16 aprile 2003, n. 5,
"Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione".**

Anno 2012

15

A



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1100

QUADRO DELLE INIZIATIVE E INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

PREMESSA GENERALE

Nel contesto odierno, pur subendo le stesse difficoltà delle altre imprese l'esperienza cooperativa si dimostra utile all'elaborazione di strategie di risposta alla crisi.

Ciò per una serie di fattori:

- il carattere anticiclico della cooperazione;
- la promozione dell'aggregazione tra imprese;
- il forte legame con il territorio e la sensibilità verso modelli di sviluppo sostenibile e di economia solidale;
- l'apparire di innovative forme di cooperazione in nuovi ambiti e settori (energia, utenze, cooperative di comunità ecc);

La cooperazione è l'aggregazione di imprese, di singoli produttori/lavoratori o di cittadini che si associano sulla base di bisogni e di valori. Per queste caratteristiche la cooperazione riesce a rappresentare una varietà di esigenze sociali ed economiche che la mettono in condizione di svilupparsi anche in contesti difficili.

L'aggregazione di più persone può favorire la nascita di nuove attività. L'aggregazione di imprese in forma cooperativa è una modalità di integrazione e collegamento stabile che può essere incentivata aiutando molte piccole imprese a realizzare sinergie utili ad affrontare la crisi ed i mercati.

La cooperazione ha le carte in regola per svolgere un ruolo importante anche verso un nuovo modello di economia e di sviluppo. Essa ha sempre espresso un forte legame con il territorio ed ha spesso precorso i tempi anticipando tanti dei temi tipici dei nuovi modelli di economia etica e solidale, del biologico, dell'economia "verde", dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Per quanto sopra indicato il settore cooperativo è in condizione di dare un contributo significativo sui quattro ambiti strategici individuati dalla giunta regionale (sociale, lavoro/occupazione, sviluppo economico/green economy, cultura/turismo).

Infatti:

- nell'ambito sociosanitario la cooperazione rappresenta la principale impresa sociale marchigiana ed il suo rafforzamento è un elemento strategico per la difesa ed espansione del sistema di welfare regionale
- il ruolo anticiclico della cooperazione favorisce la nascita di nuove imprese, l'incremento occupazionale in nuovi settori e la salvaguardia dell'occupazione.

GT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1100

- la cooperazione fornisce un contributo al rafforzamento delle imprese, alla loro aggregazione, allo sviluppo dell'innovazione, dell'economia verde, settori dove le cooperative sono state tra le prime ad operare.
- un numero significativo di cooperative operano da anni nel settore della cultura e del turismo, comparti dove esistono ampi margini di sviluppo imprenditoriale ed occupazionale.

La Regione Marche prevede una serie di strumenti a favore della cooperazione che vanno dal sostegno alla capitalizzazione, a quello degli investimenti e della nascita di nuove imprese cooperative. **Nella programmazione di tali interventi, nel Quadro Attuativo 2012 della L.R. n. 5/2003, verranno incrementate le priorità e le iniziative specifiche collegate agli ambiti strategici sopra indicati.**

Le agevolazioni regionali per la promozione della cooperazione fanno riferimento alla L.R. n. 5/2003 "Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione" e alla Legge n. 49/1985 regionalizzata (Foncooper Regione Marche).

Gli interventi in favore della capitalizzazione previsti dall'art. e 3 della L.R. n. 5/2003 sono attuati sulla base di uno specifico regime autorizzato dalla Commissione Europea (**Aiuto di Stato n. 458/07**). Quest'ultimo intervento è particolarmente interessante dal momento che l'intervento pubblico avviene in sinergia con **investitori privati** (anche extraregionali) che apportano almeno il 50% delle risorse finanziarie.

Sviluppo ed innovazione per le imprese cooperative.

Stiamo vivendo in momento di grave crisi economica, crisi che colpisce anche le società cooperative che operando in quasi tutti settori economici risentono degli effetti della crisi come le altre imprese dei diversi comparti. Sono in aumento le imprese cooperative che hanno usufruito nel corso del 2011 di ammortizzatori sociali.¹ I settori più colpiti sono stati la logistica ed i servizi alle imprese (metà delle imprese e quasi due terzi dei lavoratori interessati) Ma una parte consistente delle imprese è stata in qualche modo toccata dalla situazione economica negativa.

Le cooperative vivono tutti i giorni l'aggravarsi di una difficoltà di accesso al credito comune a tutte le imprese ma che, date le loro debolezze strutturali nell'autofinanziamento, si rivelano ancora più penalizzanti. Diverse cooperative industriali hanno chiuso linee di produzione, si registrano contrazioni negli ordini e riduzione di fatturato. Per non dire delle difficoltà sempre maggiori di incassare crediti sia da privati che dagli enti pubblici: interi comparti della cooperazione vivono uno stato di grande difficoltà.

Se la cooperazione non è al riparo dalla crisi non si può dire nemmeno il contrario, che sia più in difficoltà di altri. In queste situazioni occorre intervenire sostenendo le società sane e permettendo al maggior numero di imprese di superare questo momento.

Il finanziamento/capitalizzazione dell'impresa, il sostegno all'innovazione e all'internazionalizzazione, l'inserimento dei sistemi di qualità, la crescita della dimensione aziendale, l'integrazione tra imprese, lo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1100

sviluppo nei nuovi settori della green economy sono le direttrici su cui muoversi e orientare le priorità per rafforzare il sistema produttivo.

Gli attuali strumenti ci permettono di intervenire favorendo sia la capitalizzazione da parte dei soci (art. 2 L.R. n. 5/2003) che la capitalizzazione con partecipazioni nel capitale di rischio di pmi cooperative in fase di start up o espansione da parte di soci finanziatori (Aiuto di Stato n. 458/07 (Art. 3 L.R. n. 5/2003). **Quest'ultima misura è particolarmente interessante dato che permetterà il finanziamento di iniziative imprenditoriali innovative anche con l'afflusso di risorse private, anche extra regionali, per diversi milioni di euro.**

Diversi gli strumenti operativi per favorire gli investimenti innovativi e l'accesso al credito: dall'art. 7 della L.R. n. 5/2003 (sostegno ai consorzi di garanzia collettiva fidi), alla Legge n. 49/1985 titolo I (legge "Marcora"). L'aggregazione tra le imprese è inserita tra le priorità dei bandi.

Sostegno alla nascita di nuove imprese cooperative, salvaguardia/incremento occupazionale e nuovi progetti imprenditoriali nelle aree di crisi

La difficile situazione economica ovviamente ha colpito anche numerose cooperative. Tuttavia, a fronte della crisi la cooperazione ed il movimento cooperativo sono portatori di una cultura e di modelli che possono svolgere una funzione positiva per individuare nuove risorse e strade da percorrere.

L'esperienza cooperativa per le sue caratteristiche può favorire la salvaguardia occupazionale o la creazione di nuove opportunità imprenditoriali. Ciò grazie alle caratteristiche della forma cooperativa, basata sul protagonismo dei soci che vi lavorano e la governano.

Su questo versante sono state operative fino al 2011 le seguenti linee di attività specifiche:

- Art. 5 L.R. n. 5/2003 - sostegno alle cooperative di nuova costituzione.
- Art. 6 comma 1 L.R. n. 5/2003 – sostegno a iniziative imprenditoriali in aree di crisi
- L.R. n. 25/2009 – trasmissione d'impresa per salvaguardia occupazionale.
- Aiuto di Stato n. 458/07 (Art. 3 L.R. n. 5/2003) – partecipazioni nel capitale di rischio di pmi cooperative in fase di start up.

La L.R. 5/2003 è sempre stata caratterizzata da una pluralità di interventi con tipologie di spese ammissibili simili. Il 2012 si caratterizza per una marcata riduzione delle risorse disponibili iscritte a bilancio e una parcellizzazione di tali risorse risulterebbe controproducente sia in termini di duplicazione dei progetti presentati dalla medesima cooperativa, con una possibile problematica di sovrapposizione delle graduatorie, sia in termini di appesantimento dell'attività amministrativa.

La formazione per i operatori di oggi e di domani

Valorizzare l'esperienza cooperativa per un diverso sviluppo, aiutare i operatori a fronteggiare la crisi gestendo al meglio le loro imprese, formare i nuovi operatori che danno vita a nuove esperienze sociali e imprenditoriali, formare ed educare alla cooperazione non può non richiedere interventi anche sul lato della formazione e dell'educazione cooperativa.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1100

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che il 2012 sarà l'Anno Internazionale delle Cooperative per mettere in risalto il contributo che le cooperative danno allo sviluppo socio-economico, in particolare riconoscendo il loro impatto sulla riduzione della povertà, l'occupazione e l'integrazione sociale.

Con la risoluzione A/RES/64/136, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite incoraggia tutti gli stati membri, le Nazioni Unite e tutte le parti interessate ad approfittare dell'Anno Internazionale delle Cooperative per promuovere le cooperative, sensibilizzando l'opinione pubblica sul loro contributo allo sviluppo economico e sociale e promuovendo la formazione e la crescita delle cooperative.

La risoluzione A/RES/64/136 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite invita inoltre tutti gli stati membri a darsi da fare a livello nazionale per istituire apposite commissioni preposte alla celebrazione dell'Anno. In particolare con il compito di pianificare, promuovere e il coordinare le attività delle istituzioni governative e delle organizzazioni non governative interessate alla celebrazione dell'Anno Internazionale delle Cooperative.

Gli obiettivi dell'Anno Internazionale delle Cooperative sono:

- Sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al ruolo delle cooperative e al loro contributo allo sviluppo socio-economico e al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.
- Promuovere la formazione e l'espansione delle cooperative.
- Incoraggiare i governi ad adottare politiche, provvedimenti normativi e regolamenti che favoriscano la formazione, la crescita e la stabilità delle cooperative.

In questo contesto la Regione Marche si propone di avviare un percorso che punta ad individuare modalità, partner e risorse per creare un sistema di qualificazione, specializzazione ed alta formazione per la cooperazione.

Sono già stati avviate alcune prime esperienze concrete in tal senso come i **Corsi IFTS rivolti alla formazione manageriale cooperativa e l'introduzione della materia cooperativistica nell'istruzione professionale.**

Occorrerà avviare un lavoro di ricognizione su esperienze di formazione specifiche per il movimento cooperativo cioè di quelle attività formative specificatamente rivolte alle cooperative sui contenuti tipici della cooperazione. Cioè attività legate ai contenuti tipici e caratteristici dell'impresa e della cultura cooperativa.

Un passaggio importante è l'analisi dei fabbisogni formativi nel mondo cooperativo, fabbisogni specifici che sono sicuramente un punto di partenza fondamentale per individuare percorsi nuovi da promuovere e da far riconoscere dalle Istituzioni (Regione e Province).

Sarà importante l'individuazione degli obiettivi specifici per ognuna delle tre tipologie di interventi: qualificazione, specializzazione e alta formazione.

G



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Per **qualificazione** si intendono tutti quei percorsi formativi destinati ad occupati nella cooperazione, ed a disoccupati interessati alle cooperative, oggi normalmente finanziati con risorse FSE o L. 236 sulla Formazione Continua. Possono essere corsi brevi di aggiornamento, corsi di riqualificazione per occupati di media durata, corsi lunghi per acquisire una specifica qualifica

Per **specializzazione** si intende il conseguimento di un apposito e specifico titolo sia per tutti i lavoratori diplomati occupati nella cooperazione già da molti anni, sia da diplomati disoccupati per la formazione di una futura classe dirigente cooperativa. Il riferimento per questo tipologia formativa sono i corsi di Specializzazione e gli I.F.T.S.

Per **alta formazione** si intende, oltre alla formazione Universitaria, una tipologia di formazione mirata per chi ricopre già incarichi dirigenziali nelle cooperative, per consentirgli, con forme adattabili alle particolari esigenze di tempo, il necessario aggiornamento sugli scenari evolutivi sia sociali che economici. Per quanto riguarda la formazione universitaria (Lauree triennali, Lauree specialistiche, Master), si tratta di attivare accordi con l'università su programmi, crediti ed accesso per i dirigenti operatori.

La Regione potrebbe finanziare tale possibilità di accesso alla formazione universitaria tramite appositi voucher. Si tratta di avviare anche nuove esperienze formative di alto livello e rivolte ai dirigenti.

Una prima esperienza sperimentale di alta formazione cooperativa, indirizzata a manager operativi, per supportarli concretamente in periodi di grandi trasformazioni e di incertezze evolutive sulla crisi economica generale è stata svolta gli scorsi anni con i 3 corsi organizzati da Cooperstudi in collaborazione con l'Istao.

Ultimo aspetto, ma non per importanza e l'avvio dell'**educazione cooperativa nelle Scuole**.

Sebbene l'attività di educazione cooperativa non possa essere classificata direttamente nell'attività formativa vera e propria, essa è però una attività propedeutica ad introdurre argomenti e temi sulla cooperazione nei programmi didattici, molto utili per sensibilizzare anche il corpo docenti e familiarizzare gli studenti con i valori e il patrimonio culturale cooperativo.

INDIRIZZI GENERALI PER L'ANNO 2012 IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' COOPERATIVE DI CUI ALLA L.R. N. 5/2003

Premessa

La Regione, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione promuove lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione; sostiene l'innovazione delle imprese cooperative e ne valorizza le potenzialità per la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e per la valorizzazione di aree del territorio regionale che soffrono di particolari condizioni di svantaggio. In attuazione di quanto sopra la Regione Marche, attua interventi in favore delle cooperative, delle cooperative sociali e dei consorzi, anche tramite la concessione di agevolazioni economiche.

In una situazione come la attuale, di notevole contrazione del Bilancio Regionale 2012, si è reso necessario procedere ad una razionalizzazione degli interventi a favore del settore cooperativo, per cercare di massimizzare l'efficacia degli strumenti agevolativi, utilizzando le ridotte risorse a disposizione.

AT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1100

A - Tipologia degli interventi

La Regione Marche, nell'ambito della razionalizzazione messa in atto per far fronte ai tagli di risorse apportati dal Bilancio 2012, ha provveduto ad accorpere gli interventi di tipologia simile in favore delle cooperative, delle cooperative sociali e dei consorzi; ciò al fine di evitare la duplicazione di progetti da parte delle medesime cooperative, per gli stessi investimenti.

Le società sono beneficiarie dirette o indirette delle agevolazioni previste dai vari interventi.

Pertanto, con il presente Quadro attuativo 2012 sono concesse direttamente alle imprese agevolazioni per:

- Sostegno ai processi di capitalizzazione delle cooperative (artt. 2 e 3)
- Contributi a sostegno degli investimenti innovativi e di carattere sperimentale (artt. 4 e 6 – L.R. n.5/2003)
- Contributi alla costituzione di nuove cooperative (art. 5 – L.R. n.5/2003)

Inoltre le cooperative sono beneficiarie indirette di ulteriori interventi previsti dal presente quadro attuativo (artt. 6, 7 e art. 8) posti in essere dai SIEG cooperativi regionali.

B - Intensità dell'aiuto concesso.

Le intensità di aiuto previste sono specificate nella parte riguardante i singoli interventi

Gli aiuti saranno concessi con intensità e modalità compatibili con quanto previsto dalle normative comunitarie indicate al punto seguente.

C - Beneficiari

Beneficiari del presente intervento sono le cooperative, i loro consorzi tra imprese cooperative operanti nella Regione Marche.

Per usufruire di eventuali particolari priorità o condizioni agevolative previste per la categoria, le cooperative sociali debbono essere iscritte all'albo regionale di cui all'art. 3 della LR 18/12/2001, n. 34.

Per l'anno 2012 possono beneficiare delle particolari priorità o condizioni agevolative previste per le cooperative di nuova costituzione le cooperative costituite dal 1° gennaio 2011 alla data di scadenza dei bandi per la presentazione della domanda di finanziamento.

Sono ammesse ai contributi le cooperative, i consorzi che operino in qualsiasi settore ad eccezione di quelli indicati all'art. 1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis")².

² - Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 379/8 del 28.12.06. Il testo dell'art. 1 è il seguente.

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);
 - b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
 - c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari

AT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1100

D - Requisiti di ammissibilità

Per essere ammissibili al contributo le cooperative devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere iscritte all'Ufficio registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nonché all'albo statale delle società cooperative istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004;
2. essere iscritte all'albo delle cooperative sociali di cui all'art. 3 della LR 18/12/2001, n. 34 qualora le cooperative intendessero usufruire delle particolari condizioni previste per le cooperative sociali,
3. avere sede operativa nel territorio regionale;
4. possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL;
5. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
6. non avere in essere contenziosi con la Regione Marche relativi ad altri contributi concessi dall'amministrazione regionale;
7. applicare nei confronti dei loro lavoratori dipendenti e dei soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'art.7 del D.L. 248/07;
8. non essere "impresa in difficoltà" ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 7 del Reg. (CE) 800/2008³

o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

- ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
 - g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - n) aiuti concessi a imprese in difficoltà.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
- a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
 - b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

³ l'art. 1 par. 7 del reg. 800/08 stabilisce: " per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfi le seguenti condizioni:
a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale, sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

GT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

9. essere in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 220/2002 per quanto riguarda la vigilanza degli enti cooperativi ed essere state controllate nel biennio di revisione 2009/2010 o successivi (l'anno 2011 per le cooperative soggette a vigilanza annuale). Le cooperative costituite a partire dal 1° gennaio 2011 sono ammesse a contributo e, possono ottenere la liquidazione del contributo eventualmente spettante, anche in assenza di revisione. Tutte le altre cooperative prive di revisione, dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6⁴ del D.Lgs: 220/2002 e la relativa richiesta di cui all'art. 2, comma 5⁵ del medesimo decreto.

La mancata effettuazione delle revisione da parte degli organismi preposti, in presenza della documentazione sopra riportata, non determina esclusione dai benefici previsti dal presente quadro attuativo.

Costituisce motivo di esclusione dall'ammissione ai benefici previsti la mancata presentazione della documentazione sopra riportata e l'avvenuta richiesta di revisione agli organi preposti.

Resta fermo l'obbligo per tali soggetti di comunicare all'Amministrazione Regionale, anche successivamente, l'avvenuta revisione e gli esiti della stessa entro 90 giorni dal rilascio del relativo attestato;

10. Avere una situazione patrimoniale con Patrimonio Netto positivo; a tale scopo tutte le cooperative dovranno presentare in sede di domanda copia dell'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese. Nel caso lo stesso si sia chiuso con una situazione di PN negativo, dovrà essere allegata l'avvenuta delibera dell'organo competente di ricapitalizzazione, tale per cui il PN risulti positivo.

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.....".

4 Art. 6. Dichiarazione sostitutiva

1. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha necessita' di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione, relativi al periodo di vigilanza in corso, e' tenuto a produrre agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, e all'Associazione cui eventualmente aderisce, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale.

2. Se il collegio sindacale non e' previsto dalla legge o dall'atto costitutivo, o il presidente dello stesso non e' iscritto al registro dei revisori contabili, la sottoscrizione per asseverazione e' apposta da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:

- a) l'iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, al registro prefettizio;
- b) eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento della agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione;
- c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualita' nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;
- d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;
- e) l'indicazione dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne godere.

4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.

5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5.

6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.

7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, puo' essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.

5 Art. 2 c. 5. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessita' di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non ha ancora ottenuto la revisione, puo' formulare esplicita richiesta agli Uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.

15



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1100

11. essere ammissibili ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della commissione Europea del 15 dicembre 2006;

12. di non essere sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel periodo subito antecedente la data di presentazione della domanda.

I requisiti di ammissibilità sopracitati, nonché le ulteriori prescrizioni e condizioni eventualmente previste dai singoli bandi per la concessione dei contributi a sostegno delle cooperative, salvo le deroghe sopra previste devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere mantenuti e rispettati per almeno tre anni decorrenti dalla data dell'atto di concessione del contributo, pena l'esclusione della domanda o la revoca dell'agevolazione.

E - Criteri per la predisposizione delle graduatorie e priorità generali

Per l'anno 2012, ai fini della concessione delle agevolazioni, sono predisposte apposite graduatorie assegnando dei punteggi in relazione ai seguenti aspetti e condizioni di priorità:

- incrementi occupazionali in cooperative già esistenti o presenza di occupati in cooperative di nuova costituzione;
- cooperative di nuova costituzione, i cui soci lavoratori siano per oltre il 50 % lavoratori provenienti da aziende in crisi, o espulsi dal mercato del lavoro per effetto di licenziamenti, o procedure concorsuali, lavoratori in mobilità soggetti usciti da progetti di LSU);
- assunzione di lavoratori provenienti da aziende in crisi o soggetti usciti da progetti di LSU);
- assunzioni delle seguenti categorie di lavoratori svantaggiati (ex tossicodipendenti, ex detenuti, persone portatrici di handicap fisici e mentali riconosciuti, immigrati extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno)
- cooperative a mutualità prevalente;
- cooperative ubicate nei territori regionali svantaggiati ricompresi nel Distretto della Meccanica e del Piceno così come individuati nelle linee operative del Fondo di Solidarietà di cui alla D.G.R., n. 305 del 26.02.09;
- cooperative costituite in maggioranza da donne;
- cooperative costituite in maggioranza da giovani sotto i 35 anni;
- cooperative che mantengano inalterati i livelli occupazionali pregressi;
- progetto presentato da un consorzio tra cooperative o da cooperative facenti parte una rete tra imprese cooperative oppure da imprese cooperative derivanti da processi di aggregazione avvenuti nei due anni precedenti;

AT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

- cooperative con attività prevalente nei settori della cultura o del turismo⁶;
- cooperative che presentano progetti inerenti la green economy e l'eco-sostenibilità.

I pesi assegnati a tali priorità, comuni a tutti i bandi, potranno essere modulati con punteggi differenziati nei singoli bandi in relazione al tipo di intervento ed alla finalità principale dello stesso.

Ulteriori priorità, specifiche per le singole iniziative, sono indicate successivamente negli indirizzi relativi ai singoli interventi.

F - Revoca o decadenza

E' pronunciata la decadenza/revoca dei benefici concessi nei seguenti casi:

- a) qualora l'impresa si trovi in condizioni di difficoltà come definite dall'art. 1, paragrafo 7 del Reg. (CE) 800/2008⁷
- b) qualora la liquidazione coatta amministrativa, la liquidazione volontaria o la dichiarazione di fallimento intervengano prima della liquidazione del contributo o nei tre anni successivi all'ottenimento dei benefici stessi;
- c) qualora venga meno la natura cooperativa della società prima che siano trascorsi tre anni dalla concessione delle agevolazioni;
- d) qualora non siano applicati i contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 12 della L.R. 5/03 e al punto 7 del precedente paragrafo D);
- e) rinuncia del beneficiario (in questo caso non si dà seguito alla procedura di comunicazione di Avvio del Procedimento di Revoca, ma si adotta l'atto di revoca);
- f) mancato rispetto dei termini per la realizzazione dell'intervento, previsti nei bandi relativi ai singoli interventi senza che sia intervenuta una richiesta di proroga debitamente giustificata e autorizzata anche a mezzo del silenzio assenso intercorsi 30 gg. dall'invio della richiesta di proroga stessa;
- g) scostamento dal progetto originario che comporti una diversa valutazione del progetto stesso rispetto ai criteri di selezione originariamente previsti, tale che il nuovo punteggio attribuibile al progetto sia inferiore al punteggio che determina la soglia di finanziabilità;
- h) mancata presentazione della documentazione di rendicontazione comprensiva della documentazione certificativa della spesa entro i termini previsti dai diversi atti, salvo proroghe debitamente autorizzate;
- i) mancato rispetto dei limiti consentiti dalla normativa "de minimis";
- j) mancanza dei requisiti di ammissibilità ovvero la presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate qualora si riscontri, in sede di verifiche e/o accertamenti.

⁶ Per ottenere il punteggio relativo al presente criterio di priorità è necessario che le cooperative abbiano uno dei seguenti codici attività Ateco 2007: 55, 56, 58, 59, 63, 79.1, 79.9, 85.5, 90, 91, 94.9.

⁷ l'art. 1 par. 7 del reg. 800/08 stabilisce: " per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfi le seguenti condizioni:

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale, sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
 Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.....".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Ulteriori motivi di revoca o decadenza, specifici per le singole iniziative, sono indicati successivamente negli indirizzi relativi ad ogni intervento.

Fatti salvi i casi sopraelencati, l'Amministrazione regionale procede a revoche parziali del contributo in caso di rendicontazione inferiori al costo totale ammesso del progetto ovvero nel caso di non ammissibilità di specifiche spese.

Al fine di accertare l'effettivo svolgimento del progetto e/o la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00, la Regione potrà eseguire visite o controllo ispettivi.

In caso di revoca del contributo, i soggetti beneficiari non hanno diritto alle quote residue ancora da erogare e devono restituire i contributi indebitamente percepiti maggiorati secondo quanto previsto dall'art. 55 della L.R. Marche n. 7 del 29/04/2012⁸

INDIRIZZI SPECIFICI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. N. 5/2003 PER L'ANNO 2012

1. Indirizzi per la concessione di contributi per la capitalizzazione di cui all' art. 2 della L.R. n. 5/2003.

Premessa

La Regione favorisce la capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi mediante la concessione di un finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato.

Per le cooperative o loro consorzi costituiti dal 1° gennaio dell'anno antecedente la data di pubblicazione del quadro attuativo il finanziamento è pari a tre volte l'ammontare del capitale sociale versato; per le cooperative o loro consorzi già costituiti, il finanziamento è pari a due volte l'incremento del capitale sociale versato dai soci a partire dall'anno solare precedente la richiesta di finanziamento.

Descrizione dell'intervento

Il prestito senza interesse è concesso proporzionalmente al capitale versato o incrementato.

Per capitale sociale versato si intende esclusivamente quello interamente versato dai soci delle cooperative di nuova costituzione.

Per capitale sociale incrementato, si intende quello versato in aumento, a partire dall'anno solare precedente a quello nel quale viene presentata la domanda.

L'erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione della convenzione (Allegato A 1 del presente Q.A.) ed alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa - rilasciata da banche, assicurazioni o altri intermediari finanziari di cui all'Art. 107 del TUB, irrevocabile, incondizionata, escutibile a

⁸ Art. 55 (Revoca degli interventi di sostegno alle imprese)1. In base ai principi stabiliti dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), è disposta la revoca, anche parziale, dei benefici concessi in relazione a interventi della Regione a sostegno delle imprese qualora, a seguito di controlli a qualunque titolo effettuati, siano accertate irregolarità o inadempimenti per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili.2. In conseguenza della revoca per le motivazioni di cui al comma 1, il beneficiario è tenuto a restituire gli importi indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data del pagamento aumentato di due punti percentuali. Nei casi di revoca per fatti diversi da quelli di cui al comma 1, gli interessi sono calcolati al TUR vigente alla data del pagamento. Gli interessi di cui al presente comma decorrono dalla data del pagamento.3. Se la revoca è disposta per frode o dichiarazioni mendaci provenienti dal beneficiario o comunque dallo stesso utilizzate, in aggiunta a quanto previsto al comma 2 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al doppio dell'importo del beneficio indebitamente fruito. La sanzione è ridotta a un quinto se il pagamento è effettuato entro i termini previsti dal decreto di revoca.4. In caso di ritardata restituzione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, si applicano gli interessi moratori di legge.5. Qualora il beneficiario non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, si procede al recupero del relativo credito secondo le modalità previste dalla normativa regionale di riferimento.6. È consentito il pagamento rateale delle somme di cui al presente articolo, in base a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1100

prima richiesta - di pari importo, da presentare entro 120 gg. dalla data del DDPF di approvazione della graduatoria di merito da parte della P.F. Cooperazione nei Settori Produttivi.

Se entro 120 gg le cooperative assegnatarie dei benefici non producono la garanzia fidejussoria, vengono dichiarate decadute con DDPF Cooperazione nei Settori Produttivi e le risorse liberatesi vengono contestualmente impegnate per la cooperativa ubicata nella prima posizione utile in graduatoria.

Durata del finanziamento.

La durata dei finanziamenti concessi nell'anno 2012 è determinata con il presente Quadro Attuativo annuale 2012 ai sensi degli artt. 9 e 11 della L.r. n. 5/3003.

Pertanto si prevede che il finanziamenti concesso sulla base del presente Quadro Attuativo annuale venga restituito, dopo due anni, in sei rate semestrali in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, con la prima scadenza a non meno di 24 mesi dal mese di erogazione.

Alla luce del prolungarsi della crisi economica, si autorizza la struttura regionale a concedere, in casi di perdurante difficoltà aziendale e previa motivata e circostanziata richiesta da parte della cooperativa interessata, slittamenti per max 12 mesi, con conseguente adeguamento delle scadenze indicate nella fidejussione già presentata.

Intensità dell'aiuto concesso.

Il contributo verrà concesso in relazione al capitale sociale versato/incrementato a partire dal 1° gennaio 2011 al momento della presentazione della domanda.

Per l'anno 2012 l'importo massimo concedibile è pari ad euro 60.000,00

Al fine di favorire l'abbattimento degli oneri a carico della cooperativa e la stipula delle polizze fideiussorie, la cooperativa, se preventivamente autorizzata dalla Regione, potrà detrarre dal pagamento relativo all'ultima rata di restituzione del prestito i costi sostenuti (e documentati) per la fidejussione fino ad un importo massimo corrispondente al 2,5 % del totale del contributo concesso.

Beneficiari

Beneficiari del presente intervento sono le cooperative ed i loro consorzi come indicato al punto C degli Indirizzi generali.

Requisiti di ammissibilità

Per essere ammissibili al contributo i beneficiari devono possedere i seguenti requisiti indicati al punto D degli Indirizzi generali.

AT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Criteria per la predisposizione delle graduatorie e priorità generali

Ai fini della concessione dei prestiti, sono predisposte apposite graduatorie assegnando dei punteggi in relazione ai seguenti aspetti e condizioni di priorità aggiuntive rispetto a quelle già indicate al punto E degli Indirizzi generali:

- entità dell'incremento di capitale in cooperative già esistenti o del versamento in cooperative di nuova costituzione;
- capitale pro capite versato/incrementato;
- patrimonio netto dedotto il capitale versato/incrementato;
- cooperative di nuova costituzione;
- non aver usufruito del prestito nei due anni precedenti.

Priorità specifiche e riserve di risorse

Per l'anno 2012 si prevede una riserva di risorse pari al 20% della dotazione finanziaria in favore delle cooperative, in cui la maggioranza dei soci lavoratori è composta di giovani al di sotto dei 35 anni e/o di donne.

Revoca o decadenza

E' pronunciata la decadenza dei benefici concessi nei seguenti casi aggiuntivi rispetto a quelli già indicate al punto F degli Indirizzi generali:

- a) qualora, anche dopo la liquidazione del contributo, intervengano la liquidazione coatta amministrativa, la liquidazione volontaria o la dichiarazione di fallimento;
- b) qualora le cooperative, entrate in graduatoria, non presentino la fideiussione e non firmino la convenzione di cui al punto 1.1 entro i 120 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria;
- c) qualora la fideiussione di cui al punto b, anche nel periodo precedente alla restituzione del prestito, causa la liquidazione o fallimento del fideiussore o per cause tali che non debba ritenersi più idonea a garantire la Regione. La decadenza non viene pronunciata nel caso che la cooperativa provveda alla presentazione di una nuova fideiussione.
- d) qualora entro i primi 24 mesi dall'erogazione del prestito, il valore del capitale sociale, sia diminuito rispetto a quello indicato all'atto di presentazione della domanda.

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
Posizione di Funzione Cooperazione nei Settori Produttivi

CONVENZIONE

L'Anno 201_ nel mese di.....il giorno.....ad Ancona,

TRA

la Regione Marche, Partita I.V.A. _____, con sede ad Ancona, via Tiziano n° 44, nella persona del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Dirigente della Posizione di Funzione Cooperazione nei Settori Produttivi _____, funzionario delegato alla stipula della presente convenzione ai sensi dell'art. 2 della LR n° 22/95 nato a _____ il _____ domiciliato, per la carica, presso la sede della Giunta Regionale e la cooperativa _____ Partita I.V.A _____ nella persona del suo legale rappresentante sig. _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica a _____,

PER

l'erogazione del prestito, senza interessi, di cui all'art. 2 della L.R. n. 5/2003 e relativo quadro attuativo per l'anno _____

PREMESSO

- che il Dirigente della Posizione di Funzione Cooperazione nei Settori Produttivi con decreto n° _____ ha approvato la graduatoria delle cooperative e/o loro consorzi ammissibili a fruire di detto prestito;
- che in detta graduatoria è compresa la cooperativa _____;
- che i rapporti tra la Regione e la cooperativa _____ vengono disciplinati dalla presente convenzione, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° _____ del _____ di approvazione del Quadro attuativo dell'anno _____;
- che, per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, viene fatto espresso riferimento alla L.R. n. 5/03 e relative norme di attuazione previste nel quadro attuativo della stessa legge, atti che si intendono qui recepiti anche se non materialmente allegati;

SI CONVIENE

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione che viene stipulata in esecuzione alla DGR n° _____ del _____

Art. 2

La Regione Marche eroga, alle condizioni di cui agli articoli successivi, alla cooperativa _____ il prestito previsto dall'art. 2 della Legge Regionale n. 5/2003, (secondo le modalità indicate nella Legge e nei criteri di attuazione) pari a €. _____

Art. 3

La cooperativa o consorzio si obbliga a restituire il prestito di cui al precedente art. 1 a partire dal secondo anno successivo a quello di erogazione, con la prima scadenza a non meno di 24 mesi, in sei rate semestrali di uguale importo con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno:

- 1° rata €. _____ scadenza 30 giugno o 31 dicembre 200...;
- 2° rata €. _____ scadenza
- 3° rata €. _____ scadenza
- 4° rata €. _____ scadenza ...;
- 5° rata €. _____ scadenza ...;
- 6° rata €. _____ scadenza ...;

I versamenti saranno effettuati sul c/c _____, del _____, intestato a Regione Marche

AT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Giunta Regionale, ABI _____, CAB _____ via _____ - _____.

Art. 4

L'erogazione del prestito senza interessi avviene in un'unica soluzione ed è subordinato alla costituzione di garanzia fidejussoria, di importo pari al prestito, che potrà essere bancaria o assicurativa, con beneficiario la Regione Marche, ai sensi della legge 10/06/1982, n° 348.

La fidejussione o cauzione assicurativa deve prevedere espressamente:

- a) l'efficacia della stessa fino alla dichiarazione di assenso della Regione Marche al suo totale svincolo;
- b) la coobbligazione al versamento, a semplice richiesta della Regione Marche, entro 30 giorni dalla richiesta medesima, delle rate di cui al precedente art. 3 o dell'intero prestito nei casi di decadenza previsti all'art. 9 dei criteri di cui al Quadro attuativo annuale (D.G.R n°del.....);
- c) la rinuncia alla preventiva escussione della cooperativa (o consorzio), ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
- d) la rinuncia ad avvalersi del termine previsto dall'art. 1957, comma 1, del codice civile;
- e) che l'eventuale mancato pagamento del premio da parte della cooperativa (o consorzio) al fidejussore non può in nessun caso essere opposto alla Regione Marche.

La Regione Marche rivolgerà al fidejussore la richiesta del pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dal termine di scadenza dei singoli versamenti. Nel caso la cooperativa presenti alla Regione Marche istanza motivata di sospensione temporanea del pagamento la stessa sarà comunicata al fidejussore il quale sarà successivamente informato dell'esito della stessa. La concessione di sospensioni temporanee, non potrà in ogni caso modificare il termine finale previsto per la restituzione completa del finanziamento fissata per il giorno.....

Art. 5

La Regione Marche, a seguito del pagamento delle rate di cui al precedente articolo 3, concederà lo svincolo parziale per la somma di volta in volta restituita.

Art. 6

Per il periodo decorrente dalla scadenza delle obbligazioni di cui ai precedenti art. 2 e 3 e fino alla data di versamento delle somme dovute nel conto corrente di cui al precedente art. 3, sono dovuti gli interessi legali a carico della ditta (o società), salvo i casi di sospensione temporanea autorizzati dalla Regione Marche.

Art. 7

La Cooperativa e/o Consorzio assume, inoltre, ai sensi del titolo "Decadenza" di cui all'art. 9 dei criteri di cui al Quadro attuativo annuale (D.G.R n°del.....); l'obbligo di restituire l'intero prestito entro i quindici giorni successivi alla notifica della decadenza dai benefici di legge qualora si verifichi una o più d'una delle situazioni previste al sopra citato art. 9.

Art. 8

Eventuali modifiche statutarie della cooperativa _____ dovranno essere comunicate alla Regione, onde apportare le correzioni alla Convenzione.

Art. 9

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

Art. 10

Per tutte le controversie derivanti dal presente atto è competente esclusivamente il Foro di Ancona.

GT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Regione Marche
Il Dirigente del _____

Il Legale Rappresentante

2- indirizzi per le Iniziative di sostegno alla capitalizzazione per progetti di sviluppo cooperativo (art. 3 - L.R. 5/03).

Premessa

La legge regionale 16 aprile 2003 n.5 relativa a "Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione" all'art. 3 prevede interventi in favore della capitalizzazione delle cooperative.

Date le sue caratteristiche l'iniziativa, in attesa di approvazione di un regime di aiuto, è stata sospesa fino alla conclusione positiva del procedimento di notifica alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 88 del trattato UE.

Con la Decisione della Commissione europea C(2008)2019 del 20.05.08 si è concluso il lungo iter avviato. Il regime (Aiuto di Stato n. 458/2007) è stato definito nelle sue caratteristiche ed è stato allineato ai tempi della nuova programmazione comunitaria 2007-2013 estendendo pertanto al fino al 31.12.2013 la possibilità di approvare i progetti di capitalizzazione.

Con la DGR n.1213 del 22/09/08 la Giunta regionale ha provveduto a dar seguito alle disposizioni inerenti l'intervento in oggetto (Aiuto di Stato n. 458/07) e ad autorizzare le strutture regionali competenti ad adottare tutti gli atti necessari per attuare l'intervento e per l'affidamento della gestione.

Tale iter si è concluso ed a partire dall'agosto 2010 presso il soggetto gestore selezionato possono essere presentate le richieste di finanziamento.

La procedura è a sportello e le richieste possono essere presentate nelle modalità indicate dall'apposito bando (DDPF/CSP 11 n.134/2010, consultabile sul sito www.cooperazione.marche.it) fino alla data del 30.09.2013.

Diamo di seguito alcune delle indicazioni essenziali relative all'intervento:

per sostenere e rafforzare le PMI cooperative è operativo un Fondo per la capitalizzazione delle cooperative che può essere utilizzato per:

- 1) l'acquisizione di partecipazioni, per un periodo massimo di 10 anni, PMI cooperative
- 2) l'acquisizione di partecipazioni in altri fondi di capitale di rischio, assieme ad altri investitori privati.

La misura scadrà il 31 dicembre 2013. Il Fondo può assumere gli impegni di investimento fino a tale data e mantenerli per un massimo di dieci anni. Il Fondo è esclusivamente alimentato da risorse pubbliche. La Regione potrà investire fino ad un massimo di 10 milioni di euro, da aggiungersi a 10 milioni di euro in risorse private.

Il fondo può acquisire partecipazioni nelle PMI cooperative. **Ciò può avvenire solamente se il settore privato partecipa al progetto alle stesse condizioni** (almeno 50% del finanziamento e stessa remunerazione delle partecipazioni).

L'importo di capitale di rischio non supererà i **1,5 milioni di euro annui** per PMI cooperativa beneficiaria.

Le operazioni relative al capitale di rischio del Fondo per la capitalizzazione delle cooperative si basano sui piani aziendali obbligatori delle PMI cooperative beneficiarie. Le partecipazioni assunte dal Fondo sono **temporanee e di minoranza**. Esso può vendere le proprie partecipazioni a condizioni precise, definite sulla base di patti parasociali o contratti preliminari di compravendita di quote o azioni stipulati al momento della decisione sul progetto presentato dall'impresa. Infine, il patto di riacquisto dovrà essere vincolante per i soci originariamente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

costitutivi dell'assemblea. Il riacquisto delle azioni sarà autorizzato dalle imprese cooperative se il prezzo risulterà ragionevole. In ogni caso, gli smobilizzi del Fondo per la capitalizzazione delle cooperative avverranno a prezzo di mercato. Il Fondo per la capitalizzazione delle cooperative non può disinvestire prima del termine di un periodo di grazia di 7 anni. La partecipazione pubblica corrisponderà esattamente alla partecipazione dei privati.

2.1 – Le risorse finanziarie regionali necessarie per dare attuazione all'aiuto sono determinate, ai sensi degli articoli 9 ed 11 della l.r. n. 5/2003, in sede di approvazione del Quadro Attuativo annuale della legge stessa. Per il 2012 il funzionamento dell'art. 3 sarà garantito dai Fondi non ancora utilizzati relativi alle annualità pregresse relative all'articolo medesimo.

2.2 - Per essere ammissibili al contributo le cooperative devono possedere i requisiti di cui ai punti da 1 a 7 dei requisiti di ammissibilità di cui al punto D degli indirizzi generali della DGR n. 104/2010 oltre a quelli indicati dalla commissione europea per lo specifico regime (AdS n. 485/07) e nel bando. Beneficiarie sono le cooperative operanti nella Regione Marche, rientranti nei limiti dimensionali comunitari previsti per le PMI. I finanziamenti sono concessi:

- a) per le **piccole imprese** fino alla fase di espansione (fasi seed, start- up ed espansione);⁹
 - b) per le **medie imprese** fino alla fase di start-up (fasi seed e start-up);
- le società operanti nelle zone assistite¹⁰, sia piccole che medie, sono finanziate fino alla fase espansione.

2.3 – Le decisioni d'investimento verranno prese dal gestore sulla base di quanto indicato dalla Commissione europea nel regime approvato. Le singole decisioni di investimento per essere valide dovranno avere il parere favorevole all'interno dell'organo deliberante dei rappresentanti del gestore, della Regione e dell'investitore privato.

2.4 – **Con il presente Quadro Attuativo annuale**, considerata la necessità di sostenere processi di capitalizzazione in un numero maggiore di imprese cooperative, anche con interventi di entità più limitata e non riservati a pmi in fase di start up, si prevede la possibilità di ampliare la platea dei potenziali beneficiari degli interventi.

Tale finalità verrà realizzata affiancando all'intervento già operativo, riservato alle pmi in fase di start up, il finanziamento di iniziative di capitalizzazione di importi più limitati e rivolti società cooperative che pur essendo operative da tempo prevedono di consolidare ed espandere la loro attività.

A tal fin si prevede la possibilità di pubblicazione di un bando in linea con quanto previsto all'art. 3 della L.R.n. 5/2003,¹¹ con procedura a sportello per l'assunzione di partecipazioni temporanee di minoranza, con procedure e modalità simili a quelle già individuate per l'intervento già attivato in attuazione del medesimo art. 3 e del Regime di Aiuto di Stato n. 458/07.

⁹ - Per le definizioni indicate vedi gli "ORIENTAMENTI COMUNITARI SUGLI AIUTI DI STATO DESTINATI A PROMUOVERE GLI INVESTIMENTI IN CAPITALE DI RISCHIO NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE" (2006/C 194/02)

¹⁰ - la zone assistite, sono quelle indicate alla "Carta degli aiuti a finalità regionale 2007–2013" (A d S n 324/2007) Decisione della Commissione C(2007)5618 del 28 11 2007 pubblicata in GUOE C/90/2008 dell' 11/04/2008

¹¹ - la norma recita.

Art. 3

(Sostegno alla capitalizzazione per progetti di sviluppo cooperativo)

1. La Regione sostiene progetti di sviluppo delle piccole e medie imprese cooperative e dei loro consorzi, attraverso il potenziamento del capitale di rischio delle stesse.
2. L'intervento di cui al comma 1 è attuato mediante il concorso all'istituzione di un fondo pubblico per investimenti in capitale di rischio a sostegno di progetti alimentati da risorse pubbliche e private. Il fondo è utilizzato per l'acquisizione di partecipazioni, la partecipazione in pool con investitori istituzionali e imprese, la partecipazione in società finanziarie per il capitale di rischio o altre attività che permettano il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1. Le partecipazioni assunte sono temporanee e di minoranza. Sono esclusi interventi nei confronti di imprese in difficoltà o volti alla ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà.
3. Destinatari dell'intervento sono le piccole e medie imprese cooperative, secondo la definizione comunitaria in vigore al momento di concessione dell'aiuto.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1100

Il Fondo pubblico già costituito per la gestione del Regime di Aiuto AdS n 458/07 potrà, sulla base delle indicazioni del presente Q.A. e del successivo bando, assumere partecipazioni nella singola impresa.

3. INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI INNOVATIVI E DI INTERVENTI SPERIMENTALI (ARTT. 4 E 6 COMMA 1 E COMMA 1 BIS - L.R. 5/03).

Premessa

La Regione Marche, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 5/2003, concede alle cooperative e loro consorzi, alle cooperative sociali di cui alla LR 18/12/2001, n. 34, contributi in favore degli investimenti nelle seguenti modalità:

- a) un contributo una tantum corrispondente al valore attuale del concorso sugli interessi, relativamente a contratti di mutuo e di locazione finanziaria della durata prevista all'art. 4 comma 1 della L.R. n. 5/2003, effettuati per investimenti in beni materiali ed immateriali.
- b) contributi in conto capitale in relazione ad investimenti innovativi (art. 4 co. 2).

Mentre la Regione Marche, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 5/2003:

1) provvede alla realizzazione di interventi sperimentali per lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle imprese cooperative nelle aree del territorio regionale che presentano particolari condizioni di svantaggio socio-economico o in zone rurali.

2) concede contributi in favore di progetti sperimentali volti a sostenere iniziative di aggregazione tra cooperative, programmi di internazionalizzazione, sviluppo di nuove forme di cooperazione tra utenti nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia e del gas. Oltre a queste, ulteriori tipologie di interventi sperimentali possono essere individuate col presente quadro attuativo annuale.

Per le finalità di cui sopra, punti 1) e 2), sono predisposti per l'anno 2012:

A) programmi di animazione economica, supporto, formazione e informazione.

B) programmi imprenditoriali di sostegno ad investimenti realizzati o da realizzarsi (come già esposto unitamente all'art. 4. comma 2).

Per l'anno 2012, in piena spending review, razionalizzare ed utilizzare al meglio le risorse da destinare allo sviluppo e alla crescita del settore cooperativo, riducendo ulteriormente i tempi dell'attività amministrativa ed evitando la duplicazione dei progetti presentati dalle cooperative sui diversi bandi aventi spese ammissibili pressoché speculari, si ritiene far confluire le risorse dell'art. 6 di cui alla lettera B) su quelle dell'art. 4 comma 2 attivando un unico bando.

Tale razionalizzazione infatti fondamentale per garantire, l'ammodernamento e il rilancio il circuito economico cooperativo ma, nell'ambito delle priorità individuate dalla Giunta Regionale, verrà attivata tenendo conto delle esigenze di rilancio dell'economia dei territori regionali svantaggiati, delle cooperative sociali di tipo b e dell'esigenza di aggregazione tra cooperative: per ciascuno di questi tre ambiti verranno previste delle riserve di fondi del 15%

L'intervento di cui all'art. 4 lettera a, come nel 2011 non viene attivato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1100

A) CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI (ARTICOLO 4, COMMA 1)

Come sopra indicato, l'intervento, per l'anno 2012, non verrà attivato consentendo di concentrare maggiori risorse su altri interventi. Nel corso dell'anno verrà svolta, ai fini di una riproposizione dell'iniziativa nell'anno 2013, una verifica circa la possibilità di introdurre modifiche procedurali che consentano alle imprese un migliore accesso all'agevolazione.

B) CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE (ARTICOLO 4, COMMA 2 E ART. 6)

Premessa

La Regione concede un contributo in conto capitale in relazione ad investimenti innovativi delle cooperative e loro consorzi e per la realizzazione da parte degli stessi di programmi sperimentali connessi all'internazionalizzazione e/o a processi aggregazione tra cooperative.

Descrizione dell'intervento e investimenti ammissibili

Sono ammissibili a contributo in conto capitale gli investimenti innovativi e sperimentali connessi alle seguenti tipologie di innovazione:

- Innovazione di prodotto/servizio;
- Innovazione organizzativa e/o di processo compresi i processi di aggregazione
- Incremento della sicurezza dell'ambiente di lavoro
- Innovazione commerciale e internazionalizzazione

I progetti presentati possono riguardare una pluralità di ambiti di innovazione.

In particolare, per la realizzazione dei progetti relativi alle tematiche sopra riportate, sono agevolabili orientativamente le seguenti spese che verranno meglio definite nei bandi attuativi:

- macchinari, impianti ed attrezzature innovative di nuova costruzione;
- mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché non iscritti ai pubblici registri;
- consulenze per lo sviluppo e l'attuazione di un percorso relativo alla RSI (responsabilità sociale di impresa)
- consulenze per le certificazioni EMAS, ISO 14000, SA 8000, ISO 9000 o altre certificazioni europee volontarie;
- consulenze per la certificazione comunitaria di prodotto eco-label, per la certificazione CE su macchinari, componentistica ed attrezzature ad alta tecnologia;
- consulenze per la predisposizione di piani per la realizzazione di interventi diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel caso di spese relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro non sono ammissibili le spese imposte da norme nazionale e/o comunitarie e, pertanto, i costi ammissibili sono rigorosamente limitati alle spese supplementari (sovraccosti) necessarie per conseguire il superamento degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- consulenze relative a processi di aggregazione tra imprese, quali fusioni, per unione o per incorporazione, costituzione di consorzi di imprese cooperative (il cui capitale sia posseduto interamente da imprese aventi i requisiti di PMI), gruppi paritetici di cooperative e/o reti di imprese cooperative (L. 133/2008 e 33/2009)
- spese di consulenza tecnico-scientifica e per il miglioramento dei processi produttivi e/o dei prodotti/servizi prodotti dalla cooperativa;
- spese di consulenza per check-up della struttura aziendale, per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi, per l'ottimizzazione della logistica dei processi e per consulenze finanziarie;

GT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera

1100

- spese di consulenza per penetrazione commerciale: attività di supporto alla promozione delle esportazioni, alla creazione di reti commerciali, alla ricerca di partners per la realizzazione di accordi di produzione e/o distribuzione, realizzazione di studi e ricerche di mercato;
- spese di consulenza per l'elaborazione di strategie di definizione dell'immagine e piani di comunicazione, compresa la creazione di marchi;
- acquisto di software, progettazione di software e di reti networking per un importo non superiore al 15% dell'investimento ammissibile;
- spese per la predisposizione dei programmi promozionali e per la realizzazione del materiale illustrativo e informativo ad essi connesso;
- partecipazione, nell'ambito di interventi di innovazione commerciale, a fiere ed esposizioni, limitatamente alle spese di locazione, installazione e gestione dello stand;
- Acquisto di marchi, brevetti e modelli;
- Software per la gestione della produzione (cam e cim);
- Acquisto di servizi finalizzati all'ottenimento di certificazioni di processo, sociali ed etiche;
- Acquisto di servizi propedeutici all'ottenimento di certificazioni volontarie in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Consulenza per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi (analisi della redditività, individuazione dei tempi morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di produzione, ecc.), anche ai fini di fusioni di cooperative esistenti e/o la creazione di consorzi tra cooperative;
- Realizzazione e/o acquisizione di sistemi di rilevazione automatica dei costi aziendali (studi per contabilità industriali, per centri di costo, per commessa, ecc.);
- Adozione di sistemi informatici volti a garantire il controllo dei processi e la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti;
- Registrazione di marchi, brevetti, disegni e modelli e acquisto di licenze (art. 33);
- Servizi relativi all'etichettatura anticontraffazione applicata ai propri prodotti (RFID o analoghi);
- Realizzazione del sistema di etichettatura per la tracciabilità del prodotto che consenta di conoscere ogni singola fase di lavorazione a tutela del consumatore e ad identificazione della provenienza, tenendo conto della sicurezza ecologica, ambientale e della tutela della salute, dall'acquisto della materia prima al confezionamento (Etichettatura di qualità);
- Studi per strategie di marketing finalizzate all'internazionalizzazione dell'impresa su mercati determinati;
- Studi per ricerca di collaborazioni interaziendali, di distributori o importatori esteri, finalizzati alla definizione di accordi industriali o commerciali;
- Analisi e sviluppo dei piani commerciali e di marketing;
- **acquisto hardware, software e banche dati, volti alla creazione di nuovi canali commerciali;**
- Acquisizione di soluzioni tecnologiche innovative per lo sviluppo di nuovi processi di esportazione ed internazionalizzazione (show rooms elettronici, banche dati on line della fornitura e della subfornitura, magazzini virtuali; portali per realtà virtuali simulazione dei prodotti, vetrine on line);
- Implementazione di progetti e di software specifici per il Customer Relationship Management che realizzino una gestione organizzata delle informazioni sui clienti attuali e potenziali dell'impresa e sui contatti commerciali a supporto delle strategie di marketing;
- Creazione di mercati virtuali ovvero di marketplace tra imprese per lo scambio virtuale di beni e servizi;
- Acquisizione di sistemi informatici volti al B2B o al B2C
- Costi per la ricerca e sviluppo;
- Costi per la partecipazione del personale e/o soci della cooperativa a corsi di formazione per il fund raising, per il direct marketing e per il management.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1100

Sono ammessi al contributo i Progetti di investimenti avviati dall'anno 2011 e comunque già realizzati per almeno il 30% prima della presentazione della domanda, conclusi o da concludersi entro 18 mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria.

Per essere considerati costi ammissibili gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere considerati ammortizzabili, che abbiano, pertanto, un'utilità pluriennale protratta in più esercizi;
- essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore o viceversa.

Sono esclusi gli acquisti da soci.

Le spese relative agli acquisti di beni infragruppo (cioè tra società in rapporto di collegamento) depurate della percentuale di controllo o collegamento¹².

Intensità dell'aiuto concesso.

I contributi sono concessi ai sensi del Reg.(CE) n. 1998/2006 sugli aiuti "de minimis".

Il contributo in conto capitale è concesso nella misura del 40 % del costo dell'investimento ammissibile.

Sono ammissibili programmi di investimento di importi non inferiori ad € 10.000,00 e non superiori ad € 80.000,00.

Le spese di consulenza non possono essere relative a servizi prestati da soci delle società cooperative, non devono essere continuative o periodiche, né essere connesse alle normali spese di funzionamento dell'impresa cooperativa (consulenza fiscale ordinaria, servizi regolari di consulenza legale ecc.)

Per gli interventi di certificazione non sono ammesse le spese relative al rinnovo di certificazioni dell'azienda o di singole attività aziendali già in possesso della cooperativa.

Il contributo erogato a titolo del presente intervento non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche previste da normative regionali, statali e comunitarie per i medesimi costi ammissibili.

La stessa società può presentare, una sola richiesta di contributo riguardante anche più tipologie di investimenti innovativi.

Per le sole cooperative sociali di tipo b sono ammissibili oltre alle altre spese sopra elencate, anche gli acquisti di attrezzature e macchinari con un basso grado di innovatività.

La cooperativa o il consorzio tra cooperative beneficiario potrà scegliere tra due modalità di erogazione del contributo:

- pagamento dell'importo assegnato in seguito alla presentazione e all'approvazione del rendiconto finale relativo alle spese sostenute;
- pagamento in forma anticipata, dietro presentazione di idonea polizza fideiussoria entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria

¹² L'impresa A presenta la domanda di contributo ai sensi della L.R. 5/2003 ed è collegata, con una partecipazione del 35% all'impresa B. L'impresa A acquista un bene/servizio dall'impresa B per € 10.000,00 di imponibile. Tale spesa risulterà ammissibile limitatamente al 65% della stessa, cioè per € 6.500,00

CT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera

1100

Beneficiari

Beneficiari del presente intervento sono le cooperative ed i loro consorzi come indicato al **punto C** degli Indirizzi generali.

Requisiti di ammissibilità

Per essere ammissibili al contributo i beneficiari devono possedere i requisiti indicati al **punto D** degli Indirizzi generali.

Criteri per la predisposizione delle graduatorie e priorità generali

Alla valutazione tecnico-finanziaria dei progetti presentati per le agevolazioni di cui agli artt. 4 comma 2 e 6 comma 1 e 1bis della L.R. n.5/03 ed all'approvazione della graduatoria di merito provvede la Regione Marche – P.F. Cooperazione nei Settori Produttivi sulla base dei seguenti criteri e condizioni di priorità aggiuntive rispetto a quelle già indicate al punto E degli Indirizzi generali.

Progetto

Sarà valutato nel suo complesso, tenendo conto del carattere innovativo e dell'importanza dell'investimento per lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali.

Ai progetti che soddisfano i requisiti di ammissibilità verranno attribuiti, al fine della definizione della graduatoria di merito, i punteggi che risulteranno dall'applicazione dei criteri che verranno specificati in dettaglio nel bando attuativo.

Priorità specifiche e riserve di risorse

Per l'anno 2012 si prevede l'applicazione della riserva di risorse per particolari tipologie di beneficiari:

- 15% : progetti presentati da cooperative aventi sede operativa nei comuni del Distretto della Meccanica e del Piceno così come individuate nelle linee operative del Fondo di Solidarietà di cui alla D.G.R., n. 305 del 26.02.09;
- 15%: cooperative sociali di tipo b di cui alla LR 18/12/2001, n. 34.
- 15% : progetti di aggregazione tra cooperative.

Revoca o decadenza

E' pronunciata la decadenza dei benefici concessi nei seguenti casi aggiuntivi rispetto a quelli già indicati al punto F degli Indirizzi generali:

a) qualora i beni acquistati con il beneficio ottenuto siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione, senza che gli stessi siano sostituiti con beni analoghi aventi caratteristiche specifiche di standard superiore.

CF



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

C) PROGRAMMI DI ANIMAZIONE ECONOMICA, SUPPORTO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE – ART. 6

Descrizione dell'intervento

Per l'anno 2012 viene indicata come area oggetto degli interventi sperimentali l'area indicata dalla Giunta regionale per la realizzazione di iniziative promosse da società operanti nelle "aree di crisi" (Comuni ricadenti nel Distretto della Meccanica e Comuni ricadenti area del Piceno) così come individuate nelle linee operative del Fondo di Solidarietà di cui alla D.G.R., n. 305 del 26.02.09.

Intensità dell'aiuto concesso.

Il contributo verrà concesso in fino ad un massimo €. 20.000,00 corrispondenti al 80% delle spese sostenute

Beneficiari

Beneficiarie indirette sono le imprese cooperative ed i consorzi del territorio coinvolto nella sperimentazione. Il contributo è concesso ai soggetti attuatori dei programmi di animazione economica individuati come SIEG dalla Giunta Regionale, come previsto dal Reg.(CE) 360/2012 del 25.04.2012. Per l'anno 2012 per la realizzazione dell'intervento ci si avvale dei soggetti individuati col presente quadro attuativo per gli interventi di cui all'art. 8 della L.r. n.5/2003.

Indirizzi per la concessione di contributi per il sostegno alla nascita di nuove cooperative (art. 5 - L.R. 5/03).

Premessa

La Regione concede alle imprese cooperative e loro consorzi di nuova costituzione: contributi a fondo perduto finalizzati allo sviluppo di nuove attività e nuova occupazione.

Descrizione dell'intervento

La regione concede:

- a) un contributo a fondo perduto per gli investimenti effettuati, proporzionale al numero dei soci lavoratori e dei dipendenti impiegati;
- b) un contributo a fondo perduto per le spese di gestione sostenute nel primo anno di attività, con esclusione di quelle riferite al costo del lavoro;
- c) un contributo a fondo perduto per l'assistenza tecnica attraverso un tutor in fase di avvio dell'attività, per un periodo comunque non superiore ad un anno.

Nel caso di forme di aggregazione tra cooperative possono essere ammessi a finanziamento anche progetti che non abbiano previsto inserimenti lavorativi. In tale eventualità non viene concesso il contributo per gli investimenti.

A) INVESTIMENTI

Gli investimenti ammissibili, dalla data di costituzione fino alla data della presentazione della domanda possono essere relativi a:

CF



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1100

- Installazione di impianti finalizzati all'espletamento dell'attività tipica della cooperativa, sia in immobili di proprietà, sia in immobili in locazione.
- Acquisto di attrezzature e macchinari finalizzati all'espletamento dell'attività della cooperativa.
- Acquisto di nuovi autoveicoli, sono finanziabili esclusivamente quelli strumentali al tipo di attività espletata.
- Acquisto attrezzature e macchine per ufficio (*arredi da ufficio, centralini telefonici, fax, computers e impianti necessari per il funzionamento di quest'ultimi*).
- Marchi, brevetti e licenze d'uso.
- Hardware, software e allacciamento a reti telematiche.

Nel caso si tratti di acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e autoveicoli non nuovi di fabbrica, dovrà essere prodotta perizia giurata resa da un professionista competente nella materia, iscritto ad albo professionale.

Per essere considerati costi ammissibili gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere considerati ammortizzabili;
- essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore o viceversa.

Sono esclusi gli acquisti da soci.

Il contributo sarà concesso sulla base del numero dei soci e/o dipendenti indicato nel progetto ed erogato dopo la presentazione della documentazione relativa all'investimento effettuato, commisurato al numero effettivo dei soci lavoratori e/o dei dipendenti in forza a tale data.

Almeno il 50% degli addetti previsti dovranno essere stati assunti al momento della presentazione della domanda.

B) SPESE DI GESTIONE

Le spese di gestione ammissibili sono:

- Spese per la predisposizione del progetto: l'importo massimo ammissibile è pari a €. 1.500,00;
- Canoni di locazione per macchinari e attrezzature e canoni locazione di immobili, questi ultimi comunque previsti da contratti registrati presso l'Ufficio del Registro.
- Spese per la manutenzione e l'assistenza tecnica di macchinari e attrezzature ammesse a finanziamento.
- Spese per le assicurazioni collegate all'attività proposta.
- Spese per la cancelleria, postali e telefoniche.
- Spese per le consulenze e per la tenuta dei libri contabili.
- Spese per consumi di energia elettrica, di acqua e di combustibile per riscaldamento.
- Eventuali altre spese di cui sia documentata la necessità ai fini della realizzazione dell'attività proposta, richieste in sede di progetto ed approvate dalla Regione Marche - P.F. Cooperazione nei settori produttivi comitato di valutazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1100

Le spese sopra elencate devono essere riferite al primo anno di gestione dell'attività della cooperativa. Da parte delle cooperative costituite da meno di 12 mesi possono essere richieste spese di gestione non ancora sostenute e relative al primo anno di attività. **Le stesse saranno concesse proporzionalmente a quanta già sostenuto nei mesi precedenti.**

Il contributo sarà concesso sulla base delle spese previste nel progetto dietro presentazione della rendicontazione per le spese di gestione sostenute.

TUTOR

La cooperativa può proporre un tutor, singolo professionista o società, di sua fiducia o avvalersi della facoltà di non richiedere il tutor ed il relativo contributo. In ogni caso il tutor, singolo professionista o società, deve essere esperto in materia di gestione di società cooperative:

- tale esperienza deve essere dimostrata attraverso la presentazione di un curriculum professionale dal quale si evinca la prevalenza di società cooperative tra le imprese alle quali negli ultimi tre anni ha fornito la propria attività di servizio.
- Il ruolo di tutor può essere svolto anche da una cooperativa non collegata operante nello stesso settore e attiva da almeno tre anni, che individua un responsabile tra il proprio personale con funzioni di responsabilità di direzione e/o di gestione per l'attività oggetto di tutoraggio.

Intensità dell'aiuto concesso.

In relazione alle diverse tipologie di aiuto si prevedono le seguenti condizioni:

- a) Il contributo a fondo perduto è concesso fino al 50% delle spese per gli investimenti e comunque non oltre il tetto di € 40.000,00 per ogni cooperativa, commisurato a € 10.000,00 per ogni socio lavoratore dipendente a tempo pieno e/o dipendente non socio previsto nel progetto d'impresa.

Nel caso di soci o non soci dipendenti part-time il contributo è rapportato alla percentuale di orario di lavoro risultante dal contratto rispetto al tempo pieno. Nel caso di soci lavoratori che intrattengono rapporti di lavoro diversi da quello dipendente, l'entità del contributo è rapportato alla percentuale di costo unitario del lavoro rispetto al costo unitario medio previsto o sostenuto per un rapporto di lavoro dipendente.

- b) Il contributo per le spese di gestione, ammissibili, sostenute per il primo anno di attività è pari 25% delle spese effettivamente sostenute e comunque sino ad un massimo di 10.000,00 per ogni cooperativa.

- c) Il contributo per l'assistenza tecnica prestata da un Tutor scelto della cooperativa, per un periodo massimo di dodici mesi è previsto per un importo complessivo di € 6.000,00.

Il contributo è concesso di norma a partire dall'approvazione del progetto; nel caso in cui l'attività di tutoraggio sia iniziata prima della presentazione della domanda, la cooperativa dovrà allegare al progetto d'impresa le relazioni trimestrali sottoscritte dal tutor sul servizio prestato ed il compenso da questi percepito o maturato. Le cooperative che non si avvalgono del tutoraggio dovranno comunque provvedere all'invio di relazioni informative trimestrali ed a mantenere un contatto con la struttura regionale.

cu



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera

1100

L'intero importo di 6.000,00 euro viene riconosciuto solamente nel caso che il contributo concesso alla cooperativa per investimenti e gestione superi i 15.000,00 euro. Per importi inferiori il contributo per il tutor sarà ridotto del 50%. Nell'arco del periodo di attività il tutor informa, in almeno un incontro intermedio ed uno conclusivo, la struttura regionale competente in merito all'andamento dell'iniziativa.

Beneficiari

Beneficiari del presente intervento sono le cooperative ed i loro consorzi costituiti dal 1° gennaio 2011 alla data di scadenza dei bandi per la presentazione della domanda di finanziamento.

Requisiti di ammissibilità

Per essere ammissibili al contributo i beneficiari devono possedere i requisiti indicati al punto D degli Indirizzi generali.

Criteri per la predisposizione delle graduatorie e priorità generali

Alla valutazione tecnico-finanziaria dei progetti presentati per le agevolazioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 5/2003, provvede la Regione Marche - P.F. Cooperazione nei settori produttivi.

Per gli interventi è predisposta, apposita graduatoria sulla base dei seguenti aspetti e condizioni di priorità aggiuntive rispetto a quelle già indicate al punto E degli Indirizzi generali::

A) Validità del Progetto

Sarà valutato nel suo complesso, predisponendo una griglia di valutazione che assegnerà dei punteggi ad ognuno dei seguenti aspetti:

- Finalità generali dell'iniziativa e qualità del Progetto.
- Mercato.
- Prodotto e processo produttivo.
- Organizzazione e personale.
- Struttura finanziaria.
- Validità del progetto in relazione alle priorità generali e specifiche previste dalla Regione Marche.

B) Valutazione del progetto in relazione alle condizioni di priorità indicate dall'art. 5 comma 2 della L.R. n. 5/2003, per i seguenti aspetti:

- numero di lavoratori coinvolti, compresi i soci lavoratori, con particolare riferimento alla qualità professionale e alla composizione di genere;
- numero di soggetti svantaggiati coinvolti;
- validità sociale dell'attività;
- compatibilità e valorizzazione della risorsa ambientale.

a) In relazione alla lettera a) verrà valutata l'occupazione prevista per:

- numero totale di occupati, numero di donne occupate, giovani inoccupati e disoccupati fino a 35 anni di età.;
- qualità professionale degli occupati.

In relazione alla lettera b) verrà valutata l'occupazione prevista per:

9



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

- ex tossicodipendenti, ex detenuti, persone portatrici di handicap fisici e mentali, immigrati extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno, soggetti usciti da progetti di LSU; lavoratori in mobilità,.

Il possesso delle condizioni di priorità sarà evidenziato in maniera dettagliata all'interno del progetto e valutato dalla P.F. Cooperazione nei Settori Produttivi che attribuirà per le stesse un punteggio sulla base di quanto indicato nel bando.

Priorità specifiche e riserve di risorse

Per l'anno 2012 non si prevedono priorità specifiche o riserve di risorse per particolari tipologie di beneficiari.

Revoca o decadenza

E' pronunciata la decadenza dei benefici concessi nei seguenti casi aggiuntivi rispetto a quelli già indicati al punto F degli Indirizzi generali:

- a) qualora i beni acquistati con il beneficio ottenuto siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione.

6. Indirizzi per la concessione di contributi per il sostegno ai consorzi di garanzia collettiva fidi (art. 7 - L.R. 5/03)

Premessa

La Regione Marche, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 16 aprile 2003, n. 5, ai fini di agevolare l'accesso al credito da parte delle cooperative ed i consorzi, sostiene l'attività di consorzi di garanzia collettiva fidi regionali intersettoriali mediante la concessione di contributi ad integrazione del fondo rischi.

Descrizione dell'intervento

Il contributo è concesso ai Consorzi fidi, al fine di agevolare l'accesso al credito per investimenti che comportino miglioramenti nelle tecnologie o nelle strutture organizzative aziendali o incremento dei livelli occupazionali da parte delle cooperative associate e loro consorzi, prestano le garanzie fideiussorie per:

- a) operazioni a breve termine;
- b) operazioni a medio termine;
- c) operazioni a lungo termine;
- d) fideiussioni su operazioni di credito a favore di enti pubblici.

La prestazione di garanzia per operazioni a medio/lungo termine può essere destinata anche al riequilibrio e alla stabilità temporale del debito della struttura finanziaria della cooperativa migliorando il rating aziendale e la solidità dell'impresa favorendo incrementi occupazionali e miglioramento delle strutture organizzative aziendali.

CT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1100

Qualora i detti consorzi fidi svolgano una parte della propria attività fuori dal territorio regionale e/o con soggetti non aventi sede legale nel territorio regionale, per tali attività non potranno essere in alcun modo utilizzati i contributi con il presente quadro attuativo.

Per beneficiare delle garanzie rilasciate dai consorzi di garanzia collettiva fidi le cooperative ed i consorzi devono possedere i requisiti di ammissibilità indicati al punto D degli Indirizzi generali:

Le cooperative beneficiarie devono operare in qualsiasi settore ad eccezione di quelli indicati all'art. 1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis") e rispettare il limite di cumulo di agevolazioni complessive di cui al Regolamento sopra indicato.

Intensità dell'aiuto concesso.

Per l'anno 2012 il contributo regionale ai Confidi è previsto per tutte le tipologie di operazioni di cui sopra.

Le risorse finanziarie messe a disposizione del Confidi e finalizzate all'integrazione del Fondo Rischi, avranno natura di Riserve Indivisibili e potranno essere destinate, per tutta la durata della vita del Confidi, esclusivamente per gli scopi previsti dalla L.R. n 5/2003. Tali Riserve non potranno essere distribuite ai soci né durante la vita del Confidi, né all'atto del suo eventuale scioglimento; esse non potranno essere destinate ad aumento gratuito del Capitale Sociale. In caso di scioglimento del Confidi prima della fine del periodo di validità della Convenzione, le risorse residue del Fondo dovranno essere rimborsate alla Regione.

Le garanzie rilasciate dai Confidi in favore delle cooperative dovranno avere come riferimento quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del trattato CE, stabilendo la percentuale massima della garanzia non superiore al 50 per cento dell'importo della linea di credito concessa.

Per l'anno 2012 si prevede che l'importo massimo delle operazioni di credito per ogni cooperativa o consorzio è stabilito in €. 500.000 per le operazioni a breve termine e in €. 700.000 per le operazioni a medio termine.

Beneficiari

Il contributo è concesso ai consorzi di garanzia collettiva fidi regionali intersettoriali, i beneficiari indiretti sono le cooperative.

I rapporti fra la Regione ed i consorzi sono disciplinati mediante apposite convenzioni. (Allegato "2")

Requisiti di ammissibilità

Per essere ammissibili al contributo i consorzi di garanzia collettiva fidi regionali intersettoriali devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Essere costituiti da cooperative e dalle organizzazioni regionali della cooperazione giuridicamente riconosciute aventi sede legale ed operativa nella regione.
- b) I Consorzi debbono associare almeno 50 cooperative con sede legale nella Regione Marche e dislocate in almeno 3 province ed essere costituiti da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1100

- c) Disporre di un capitale sociale superiore ad €. 500.000,00 e di un Patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, superiore ad €. 1.000.000,00.
- d) Gli statuti dei consorzi devono prevedere in particolare le prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamenti bancari a favore dei propri soci, la destinazione dei fondi rischi esclusivamente alla prestazione di garanzie e la mancanza di scopo di lucro ed il divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma ai soci.
- e) Essere iscritte all'albo statale delle società cooperative istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004;
- f) Iscrizione nell'elenco degli intermediari operanti nel settore finanziario disciplinato dall'art. 107 e seguenti del D.Lgs. n. 385/93

Criteria per la predisposizione delle graduatorie e priorità generali

A ciascun consorzio fidi verrà assegnato un punteggio secondo i seguenti criteri:

- a) Numero dei soci iscritti, cooperative e consorzi, con sede legale nelle Marche, in possesso dei requisiti previsti al punto 6.1.
- b) Importo affidamenti e/o finanziamenti garantiti a breve termine.
- c) Importo affidamenti e/o finanziamenti garantiti a medio termine.
- d) Numero affidamenti e/o finanziamenti garantiti a breve termine.
- e) Numero affidamenti e/o finanziamenti garantiti a medio termine.
- f) Entità del capitale sociale versato.
- g) Anzianità di costituzione.

I contributi verranno concessi in misura proporzionale al punteggio raggiunto.

Priorità specifiche e riserve di risorse

Ferma restando l'autonomia dei consorzi in merito alle valutazioni sulla validità delle iniziative, il Fondo Rischi di cui al presente quadro attuativo dovrà essere prioritariamente destinato dai Consorzi in relazione alle richieste pervenute tenendo conto delle seguenti condizioni di priorità aggiuntive rispetto a quelle già indicate al punto E degli Indirizzi generali:

- cooperative di nuova costituzione con particolare riguardo a quelle finanziate con il presente quadro attuativo.

Revoca o decadenza

E' pronunciata la decadenza dei benefici concessi:

- qualora non venga presentata alle scadenze previste la relazione di cui al comma 6 dell'art. 7 della L.R. n.5/2003,
- qualora venga appurato il mancato rispetto delle condizioni di cui al punto 6.2,
- qualora intervengano, prima della erogazione del contributo, o successivamente, la liquidazione coatta amministrativa, la liquidazione volontaria o la dichiarazione di fallimento.

La revoca comporta la restituzione delle somme assegnate, maggiorate degli interessi legali.

CT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1100

ALLEGATO "2"

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
Funzione Cooperazione nei Settori Produttivi

CONVENZIONE

L'Anno nel mese di il giorno ad Ancona,

TRA

la Regione Marche, Partita I.V.A., con sede ad Ancona, via Tiziano n° 44, nella persona del Dirigente della Funzione Cooperazione nei Settori Produttivi..... delegato alla stipula della presente convenzione ai sensi dell'art. 2 della LR n° 22/95 nato ail domiciliato, per la carica, presso la sede della Giunta Regionale e il Consorzio fidi denominato, con sede a..... - Partita I.V.A..... iscritto all'Ufficio registro delle imprese di....., nella persona del suo legale rappresentante nato ail..... e domiciliato per la carica, ad.....

PER

l'erogazione del contributo ad integrazione del fondo rischi per operazioni a di cui all'art. 7, comma 3, lett. della L.R. 16 aprile 2003, n. 5 e relativo quadro annuale di attuazione

PREMESSO

- che il Dirigente della Funzione Cooperazione nei Settori Produttivi, con decreto n° del ha approvato la concessione del contributo al
- che i rapporti tra la Regione e il vengono disciplinati dalla presente convenzione, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n.....del.....;
- che, per quanto non regolamentato dalla presente convenzione viene fatto espresso riferimento alla L.R. n. 5/2003 e relativo quadro attuativo annuale, atti che si intendono qui recepiti anche se non materialmente allegati;

SI CONVIENE

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione che viene stipulata in esecuzione alla DGR n°..... del

Art. 2

La Regione Marche eroga, alle condizioni di cui agli articoli successivi, al il contributo previsto dall'art. 7, comma 3, lett..... della Legge Regionale n. 5/2003, (secondo le modalità indicate nella Legge e nel quadro attuativo annuale). Il Confidi gestore del contributo si obbliga a conservare la documentazione, relativa a ciascun esercizio, per i tre anni successivi al pagamento del contributo, che attesti le operazioni eseguite e l'utilizzo corretto del Fondo in caso di insolvenze.

Art. 3

Le risorse finanziarie pubbliche messe a disposizione del Confidi e finalizzate all'integrazione del Fondo Rischi, avranno natura di Riserve Indivisibili e potranno essere destinate, per tutta la durata della vita del Confidi, esclusivamente per gli scopi previsti dalla legge stessa.

Tali Riserve non potranno essere distribuite ai soci né durante la vita del Confidi, né all'atto del suo eventuale scioglimento, esse non potranno essere destinate ad aumento gratuito del Capitale Sociale.

In caso di scioglimento del Confidi prima della fine del periodo di validità della Convenzione, le risorse residue del Fondo dovranno essere rimborsate alla Regione.

Art. 4

Il Confidi beneficiario del contributo è obbligato, nel caso in cui operi sia nel breve termine, che nel medio termine, a presentare alla Regione documentazioni distinte per garanzie fidejussorie, per l'accesso al credito a medio termine e per l'accesso al credito a breve termine.

Art. 5

I pagamenti derivati da eventuali insolvenze, non potranno in nessun caso essere superiori al 50% del finanziamento o

CT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

affidamento ed il Fondo interverrà entro tale misura massima.

Art. 6

Il Consorzio assume, inoltre, ai sensi dell'art. 9 del quadro attuativo dell'art.7 della L.R. n.5/2003 per l'anno approvato con DGR n°..... del....., l'obbligo di restituire l'intero contributo entro i quindici giorni successivi alla notifica della decadenza dei benefici di legge pronunciata dalla Giunta regionale qualora si verifichi una o più d'una delle situazioni previste al sopra citato articolo. La restituzione delle somme assegnate deve intendersi maggiorata degli interessi legali e i versamenti saranno effettuati sul c/c, della, intestato a Regione Marche Giunta regionale, ABI, CAB, ANCONA.

Art. 7

Nel caso il Confidi beneficiario del contributo procedesse alla fusione con analogo Confidi anch'esso beneficiario del contributo, ovvero intervenissero eventuali modifiche statutarie, dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Regione, onde apportare le correzioni alla Convenzione.

Art. 8

I Consorzi fidi presentano alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente a firma del legale rappresentante.

Art. 9

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

Art. 10

Per tutte le controversie derivanti dal presente atto è competente esclusivamente il Foro di Ancona.

Regione Marche
Il Dirigente della Posizione di Funzione
Cooperazione nei Settori Produttivi
(Dott.....)

Consorzio.....
.....
Il Legale Rappresentante
(.....)

7. Indirizzi per la concessione di contributi per il sostegno all'attività di sviluppo della cooperazione (art. 8 - L.R. 5/03).

Premessa

La Regione Marche, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 5/03 a sostegno di un organico sviluppo della cooperazione, concede contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative riconosciute con decreto ministeriale ed individuate come SIEG ai sensi del Reg. (CE) n. 360/2012 del 25/04/2012 dalla Giunta Regionale.

Descrizione dell'intervento

I contributi sono concessi per la realizzazione di attività e progetti finalizzati:

- a) alla realizzazione di attività di informazione e promozione della cooperazione;
- b) all'attività di ricerca, studi e centri di documentazione per la cooperazione.

Per l'anno 2012 i progetti di informazione e promozione della cooperazione, di cui alla lettera a), debbono ricadere fra le seguenti attività:

- Iniziative di integrazione intercooperativa.

CT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera

1100

- Promozione commerciale, marketing.
- Promozione della qualità delle produzioni.
- Trasferimento di know-how e tecnologie.
- Promozione della mutualità e dei valori cooperativi.
- Formazione e informazione professionali.
- Strutturazione organizzativa.
- Assistenza alla costituzione e promozione di nuove cooperative o consorzi.
- Assistenza tecnica svolta in favore delle cooperative.

Per l'anno 2012 i progetti di cui alla lettera b) sono finalizzati all'attività di ricerca, studi e centri di documentazione per la cooperazione, formazione ed educazione cooperativa.

Entità del contributo, criteri e modalità di concessione.

Il contributo verrà concesso tenendo conto dei criteri di priorità di cui all'art. 8 della legge regionale, lettera c) (esperienza acquisita in iniziative di informazione e assistenza) e lettera d) (rappresentatività riconosciuta dell'associazione). I contributi massimi concedibili alle singole associazioni per i progetti di cui al punto 7.1, lettere a) e b) sono determinati mediante suddivisione delle disponibilità finanziarie indicate nel presente Q.A., in misura proporzionale alla rappresentatività delle Associazioni Cooperative fornita da autocertificazione congiunta delle stesse. La Regione Marche, Funzione Cooperazione nei Settori Produttivi, valuta i progetti e determina il relativo contributo tenendo conto dei criteri di priorità di cui all'art. 8 della legge regionale, lettera a) (numero di cooperative coinvolte) e lettera b) (strumentazione utilizzata).

I contributi per la realizzazione dei progetti di cui al punto 7.1, lettera a), sono liquidati alle singole associazioni sulla base delle spese effettivamente sostenute ed in misura non superiore al 50 per cento delle spese medesime.

I progetti per i contributi di cui alla lettera b), in considerazione della particolare valenza generale nonché del carattere innovativo dell'iniziativa, sono presentati unitariamente dalle associazioni e realizzati attraverso un centro studi appositamente costituito. Essi sono liquidati sulla base delle spese effettivamente sostenute e nella misura del 100 per cento delle spese medesime.

La liquidazione dei contributi avverrà in due tranches: il 70% in acconto entro 30 giorni dalla concessione del contributo e il restante 30% a saldo entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale.

Beneficiari

Beneficiarie del contributo sono le Organizzazioni regionali delle Associazioni cooperative riconosciute con decreto ministeriale ed individuate come SIEG: Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Legacoop), Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI).

AT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1 1 0 0

8. Attività promozionali ed alle altre iniziative, promosse dalla Regione per la diffusione del modello di impresa cooperativa (art. 10 L.R. 5/03).

8.1 Attività previste

Per l'anno 2012 le risorse disponibili per le iniziative di promozione e la diffusione del modello di impresa cooperativa saranno utilizzate principalmente per la promozione della cooperazione, per acquisizione di beni e servizi necessari all'espletamento delle attività e per uniformare le attività di controllo effettuate alle modalità adottate del Servizio Industria Artigianato ed Energia per la L.R. n. 20/2003.

9. Fondo per la capitalizzazione (art. 11 L.R. 5/03).

Premessa

Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. n. 5/2003 sono finanziati tramite un fondo denominato "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative", la cui ripartizione è effettuata annualmente con il presente quadro attuativo. Il Fondo è alimentato, oltre che dalle risorse stanziare annualmente, dalle somme che vengono rimborsate sulla base dei rientri provenienti dagli interventi realizzati negli anni precedenti.

Dotazione del Fondo per l'anno 2012

Per l'anno 2012 il fondo per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 è costituito dalle somme stanziare annualmente per la L.R. n.5/03 nel capitolo corrispondente all'interno dell'U.P.B. 31504 oltre che dalle somme previste sul capitolo di spesa collegato ai previsti rientri del fondo di rotazione

L'entità dei rientri previsti per l'anno 2012, assegnati al capitolo di spesa collegato, ammontano ad €. 800.000,00 da adeguare in sede di assestamento per l'anno 2012 alla luce del saldo tra rientri effettivi del Fondo ed impegni assunti.

Per l'anno 2012 la dotazione prevista per il Fondo é determinata in **€ 800.000,00** fatte salve ulteriori assegnazioni dovute ad adeguamenti operati in assestamento.

Riparto del Fondo per l'anno 2012.

Per l'anno 2012 il fondo sarà destinato al finanziamento degli interventi previsti dal solo art. 2 della L.R. n. 5/2003.

Le eventuali risorse aggiuntive ottenute in sede di assestamento, andranno ad incrementare la dotazione per l'intervento previsto dall'art. 3 con le eventuali opportune variazioni compensative da effettuarsi in relazione all'andamento dell'iniziativa.

GT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

10. Ripartizione delle risorse Risorse finanziarie (art. 13 L.R. 5/03).

Ripartizione delle risorse finanziarie

Per l'anno 2012 la spesa prevista per gli interventi della L.R. n.5/03 risulta ripartita nella seguente maniera:

RIPARTIZIONE DELLA SPESA CORRENTE	€
ART. 6 – ANIMAZIONE	60.000,00
ART. 7 CO. 3 LETT. A)	12.363,89
ART. 8 CO.1 LETT. A)	140.000,00
ART. 8 CO. 1 LETT. B)	60.000,00
ART. 10 CO. 1 LETT. B)	20.000,00
TOTALE DOTAZIONE PARTE CORRENTE	292.363,89
RIPARTIZIONE DELLA SPESA DI INVESTIMENTO	€
ART. 4 CO. 1	-
ART. 4 CO. 2, ART. 6 CO. 1 E 1 BIS	665.000,00
ART. 5	425.000,00
ART. 7 CO. 3 LETT. B), C) E D)	80.000,00
ART. 11 (DOTAZIONE FONDO PER ART. 2)	800.000,00
TOTALE DOTAZIONE PARTE INVESTIMENTO	1.970.000,00

Eventuali variazioni compensative potranno essere adottate a seguito del tiraggio dei diversi interventi.

11. Indirizzi in merito alle norme transitorie e finali (artt. 14 e 15 L.R. 5/03).

Accesso ai benefici

Nel 2005, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della L.R. n. 5/2003, vista l'entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative all'Albo nazionale delle società cooperative sono decadute le precedenti disposizioni relative alle sezioni di iscrizione del registro prefettizio.

L'Albo, prevede una diversa articolazione in sezioni e categorie.

AT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1100

La L.R. n. 5/03, nell'articolo citato prevede che "Successivamente all'entrata in vigore dell'Albo che sostituisce i registri prefettizi, le sezioni saranno individuate dal quadro attuativo di cui all'art.9".

Alla luce di quanto sopra il Quadro Attuativo per l'anno 2005 ha previsto l'accesso ai benefici a tutte le cooperative iscritte all'Albo purché operanti in settori compatibili con il Regolamento CE 69/2001.

Per l'anno 2012 si ritiene opportuno confermare tali disposizioni ed ammettere a contributo, fatto salvo quanto disposto per l' AdS n. 458/2007, le cooperative ed i consorzi di cui all'art. 1 che operino in qualsiasi settore ad eccezione di quelli indicati all'art. 1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

at